

Codice A1813A

D.D. 16 settembre 2015, n. 2197

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 40/2015 per la realizzazione di un'opera di difesa spondale con gabbioni metallici, in sinistra orografica del rio Santena in Comune di Riva Presso Chieri, localita' Mulino Torre n. 1 - Richiedenti: DE BLASIO Giustina e MANGIONE Salvatore.

In data 12/06/2015 prot. n. 31946/A18040, è pervenuta al Settore scrivente la richiesta di autorizzazione idraulica dei signori DE BLASIO Giustina (omissis) e MANGIONE Salvatore (omissis), per la realizzazione di un'opera di difesa spondale con gabbioni metallici, in sinistra orografica del rio Santena in Comune di Riva Presso Chieri, località Mulino Torre n. 1.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali redatti dal Giuseppe Ballario, costituiti dalla relazione tecnica, da n. 2 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Riva presso Chieri ed all'Albo Pretorio del Comune di Chieri, in quanto il rio Santena nella zona d'intervento è a confine tra i due Comuni, per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

L'intervento previsto in progetto consiste nella realizzazione di un'opera di protezione spondale con gabbioni metallici riempiti in pietrame, in sponda sinistra dl rio Santena con funzione esclusivamente antiersiva. L'opera con altezza massima di m 4,00 dal piano di imposta, posto ad una profondità di circa m 1,50 dalle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, avrà uno sviluppo massimo di m 54,92 circa. L'opera all'estremità di valle sarà ancorata al muro di sponda esistente, mentre a monte sarà immorsata con risvolto nella sponda.

Al fine di verificare lo stato dei luoghi è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore.

La Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 112749 del 04/08/2015, ha espresso sull'intervento, ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, parere con prescrizioni per la tutela della fauna acquatica.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- visto il parere, prot. n. 112749 del 04/08/2015, della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora ai sensi della L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi dei R.D. n. 523/1904, i signori DE BLASIO Giustina (omissis) e MANGIONE Salvatore (omissis) ad eseguire l'opera idraulica in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all' opera idraulica progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale dell'opera antiersiva, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutti le azioni di progetto;
3. **l'opera di difesa spondale all'estremità di valle dovrà essere ancorata senza soluzione di continuità al muro di sponda già esistente, mentre all'estremità di monte dovrà essere immersata con risvolto a 45° nella sponda, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;**
4. **la gabbionata in progetto dovrà avere le quote di sommità non superiori a quelle dell'esistente piano campagna ed un piano di posa della fondazione posto a quote inferiori di almeno m 1,40-1,50 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;**
5. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
6. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del

Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 112749 del 04/08/2015, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, che si allega in copia al presente atto;

15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone